



COMUNE DI STABIO
MUNICIPIO

Stabio, 20 novembre 2018

Al
CONSIGLIO COMUNALE
di
Stabio

Risoluzione municipale no. 1221 del 19 novembre 2018

Per esame alle Commissioni Gestione e Petizioni

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 20/2018

Chiedente la modifica puntuale di alcuni articoli del Regolamento comunale.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Con il presente messaggio municipale il Municipio propone la modifica di alcuni articoli del Regolamento comunale, adeguandolo rispetto ad intervenute modifiche sulla Legge sull'ordine pubblico, ampliando la delega finanziaria a favore del Municipio, introducendo le basi legali per l'incasso della tassa di giudizio da parte del Comune e riconoscendo una delega finanziaria alla Direzione dell'AMS.

1. Premessa

Il Regolamento comunale è entrato in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni in data 31 gennaio 2002. Nel corso di questi ultimi sedici anni vi sono state alcune modifiche. La sua struttura è rimasta inalterata come pure i suoi principali contenuti. Ancora oggi risulta essere uno strumento di lavoro valido attraverso il quale vengono regolati unicamente gli aspetti di competenza comunale.

Nel 2010 le competenze della Commissione della gestione sono state adattate ai nuovi postumi della Legge organica comunale; nel 2014 è stato introdotto il preambolo che regola la politica di un Comune membro della Città dell'energia; nel 2016 è stato sottoposto ad autorizzazione l'uso dello stemma comunale come pure sono stati introdotti dei cambiamenti sulle deleghe finanziarie ed è stato introdotto l'organo di controllo interno.

Si rendono ora necessarie alcune modifiche puntuali che qui di seguito spiegheremo.

2. Procedure contravvenzionali

Il Gran Consiglio nella seduta del 24 gennaio 2017 ha approvato alcune modifiche della Legge organica comunale inserendo la facoltà di delegare all'amministrazione comunale l'intimazione dei rapporti di contravvenzione e l'applicazione delle multe di competenza comunale fino a 300 Chf.

Trattasi di una delega che ha la propria base legale nell'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC e che permette all'Esecutivo comunale di conferire all'amministrazione la competenza nelle procedure contravvenzionali che riguardano la violazione di regolamenti comunali, ordinanze municipali e leggi la cui applicazione è affidata al Municipio.

Lo strumento della delega di alcuni compiti a favore dell'amministrazione comunale consente da un lato di sgravare l'Esecutivo comunale da determinati compiti di portata minore, ricorrenti e tecnici, dall'altro di semplificare e rendere più celeri e snelli alcuni procedimenti, oltre che coinvolgere e dare responsabilità ai funzionari dirigenti.

La delega di competenze decisionali e amministrative e la facoltà di spese di gestione corrente è già prevista dall'art. 27 cap. 2 del

Regolamento oggetto del presente messaggio municipale, mentre le singole competenze delegate sono indicate nella relativa ordinanza sulle deleghe.

Si propone per questo motivo la modifica dell'art. 56 Contravvenzioni e multe, introducendo un nuovo capoverso 4:

4 I rapporti contravvenzionali e le multe fino a 200 Chf possono essere delegate ai servizi dell'amministrazione comunale. I dettagli sono stabiliti mediante ordinanza municipale.

3. Tassa di giudizio

Con l'introduzione del capoverso 3 dell'art. 145 LOC e l'entrata in vigore della Legge sull'Ordine pubblico (LORP) e in particolare del suo Regolamento di applicazione (ROrP) si è introdotto il principio dell'incasso dell'anticipata garanzia a copertura delle spese procedurali e della multa. Per spese si intendono quelle inerenti l'allestimento della pratica (generalmente stabilite forfettariamente e proporzionalmente all'ammontare della prevedibile sanzione) e la tassa di giudizio stabilita a livello comunale.

Per il Municipio è altresì importante che possa essere applicata una tassa di giudizio per motivi di equità e per addebitare ai perturbatori per comportamento e per situazione i costi generati alla collettività dalle loro azioni illecite.

Oggi ogni qualvolta viene intimato un divieto d'uso per una struttura non al beneficio di una licenza edilizia, un ordine di rimozione di una deponia abusiva di rifiuti, un ordine di ripristino, una diffida inappellabile, un ordine per l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori, il Municipio non ha la base legale per imporre una tassa di giudizio attraverso la quale possa recuperare solo in parte le spese amministrative e postali. La stessa sarà fissata puntualmente – entro i parametri stabiliti dal nuovo articolo e nel rispetto della copertura dei costi, dell'equivalenza e della proporzionalità – a dipendenza della fattispecie, in particolare dell'ampiezza e della difficoltà di causa.

Sulla base dell'ordinanza sulle tasse di cancelleria il lavoro dei funzionari dirigenti viene fatturato con 130 Chf/h. Ne consegue pertanto che stabilendo un massimo di 500 Chf, verrà richiesta una tassa di giudizio che coprirà circa 4 ore di lavoro. Per determinati incarti l'impegno richiesto nell'allestimento di una decisione municipale è decisamente superiore.

Si propone un nuovo articolo art. 56a Tassa di giudizio:

art. 56a Tassa di giudizio

Qualora non sia stabilita da altra normativa, tutte le decisioni del Municipio sono soggette a una tassa di giudizio.

La tassa è fissata tra 50 Chf e 500 Chf, in funzione del lavoro svolto e della difficoltà della questione sulla quale il Municipio è tenuto a pronunciarsi.

4. Spese non preventivate e deleghe

Attualmente, sulla base dell'art. 33 del Regolamento comunale, al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia d'investimento fino a importo annuo di 300'000 Chf, restando naturalmente entro i limiti di 60'000 Chf per oggetto, imposti dall'art. 5a del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC).

Questo limite d'investimento annuo viene raggiunto generalmente nel mese di luglio o nel mese di agosto. Negli ultimi mesi dell'anno diminuisce per il Municipio la capacità politica di essere reattivo ed efficace nelle sue decisioni. L'Esecutivo comunale ritiene per questo motivo che il totale complessivo annuo debba essere rivisto e aumentato.

Il Consiglio comunale viene in ogni caso sempre informato e coinvolto attraverso il messaggio sui preventivi e sui consuntivi sugli investimenti approvati dal Municipio, questi vengono infatti citati e spiegati. Come è capitato già negli ultimi anni ovviamente la Commissione della gestione ha accesso a tutte le informazioni necessarie.

Riportiamo qui di seguito gli investimenti che il Municipio ha approvato nel 2018 (media per investimento di 17'500 Chf):

- Robot per taglio erba campo sportivo;
- Ventilazione Scuola infanzia via Luvee;
- Contributo al risanamento dell'Asilo di San Pietro;
- Allestimento catasto dei pericoli Pozzo di captazione di Santa Margherita;
- Nuovo applicativo informatico per le AMS;
- Riorganizzazione spazi scolastici del blocco Direzione;
- Progettazione Bike park;
- Consulenza ricertificazione Città dell'energia;
- Modulo informatico per archiviazione elettronica;
- Progettazione zona 30 km/h via Segeno;

- Nuovi parapetti SI via Luvee;
- Progettazione zona 30 km/h comparto residenziale San Pietro;
- Consulenza per progetto nuova centrale a biogas;
- Riscatto veicolo Fortuna;
- Contributo libro a carattere storico;
- Progetto chiusura via Cantonaccio;
- Progetto studio CECE stabili comunali;

Dovendo il nostro Comune gestire anche le Aziende municipalizzate, gli investimenti approvati dal Municipio non riguardano solo l'attività comunale.

Il Municipio per ovviare a questo limite che non permette più una gestione efficiente, efficace ma soprattutto rispondente della cosa pubblica, in questi ultimi anni ha inserito nei preventivi dei crediti quadro. Ritiene però più opportuno aumentare il tetto massimo annuo piuttosto che ricorrere a nuove forme di contabilizzazione, seppure corrette dal profilo giuridico.

Il Municipio ha inoltre confrontato il proprio regolamento con quelli in vigore a livello regionale. È emerso che il Comune di Balerna non ha nessun limite, come pure Coldrerio e Castel San Pietro, Morbio Inferiore ha un limite di 400'000 Chf e Novazzano di 0.5 mio Chf. I Comuni citati, oltre ad avere un totale di spesa decisamente inferiore, non dispongono delle Aziende Municipalizzate.

Il Comune di Arbedo-Castione, simile per numero di abitanti e per la zona industriale, ha inserito nel Regolamento comunale un tetto massimo del 2% delle spese totali risultanti nel preventivo di gestione corrente per il medesimo annuo (totale di spesa nel 2017 di ca. 16 Mio Chf, ne discende un tetto massimo per gli investimenti di 320'000 Chf). Il Comune di Arbedo-Castione, oltre ad aver un totale di spesa decisamente inferiore, non dispone delle Aziende municipalizzate. Ciò nonostante dispone al momento di una delega superiore.

Il Comune di Stabio a titolo di paragone nel P2019 presenta un totale di spesa di 21 Mio Chf e le AMS di 20 Mio Chf.

Per questi motivi il Municipio propone al Consiglio comunale di aumentare il limite di tetto massimo annuo ne modo seguente:

Comune	500'000 Chf
Aziende municipalizzate	300'000 Chf

Le Aziende municipalizzate necessitano di un limite inferiore, potendo contare in gestione corrente di crediti quadro per la costruzione e manutenzione delle condotte.

L'art. 33 Spese non preventivate e deleghe del Regolamento comunale viene così modificato:

Attuale	Nuovo
Il totale annuo delle deleghe di cui alla lettera a), b), c) e d) non dovrà superare fr. 300'000	Il totale annuo delle deleghe di cui alla lettera a), b), c) e d) non dovrà superare fr. 500'000 per il Comune e fr. 300'000 per le Aziende municipalizzate.

5. Delega finanziaria Direzione AMS

Le AMS devono operare nel commercio dell'energia. Questo presuppone la stesura di contratti per l'acquisto e la vendita di energia.

Particolare attenzione è stata anche riservata al messaggio che il Consiglio di Stato ha licenziato nel settembre del 2017 (MG 7433) relativo all'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP) e inserimento dei suoi disposti nella Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e nella Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007. In particolare, con i nuovi artt. 192b e 192c LOC e la modifica degli artt. 9 e 13 LOC, per quanto concerne l'operatività delle Aziende, si rileva che alla Commissione amministratrice, rispettivamente alla Direzione o ai funzionari delle Aziende saranno delegabili (come ora) competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente in base all'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC. I contenuti, i limiti e le modalità di tali deleghe, che si posizionano sulla gestione corrente, andranno stabilite nel diritto comunale. La LOC non fissa vincoli in merito.

Nel messaggio predetto si sottolinea che la possibilità di operare attraverso un sistema di deleghe alle Direzioni sarà cruciale per quelle Aziende che agiscono in settori in aperta concorrenza sul mercato internazionale (quali i settori dell'elettricità e del gas), in cui si impongono tempi di reazione, dinamicità, regole del gioco, non necessariamente conciliabili con il ritmo ordinario e le formalità dell'attività dell'Esecutivo.

Per esigenze operative, occorre essere consapevoli che il margine di delega alla Direzione o alla Commissione amministratrice di queste Aziende potrà anche essere molto ampio.

Entro i margini stabiliti dall'Esecutivo, la delega implicherà pure la facoltà di conclusione dei relativi contratti; sarà quindi incluso il

potere dei servizi e delle Direzioni di rappresentare il Comune verso l'esterno, quindi di vincolarlo verso terzi.

Il messaggio governativo propone pure un'aggiunta di un nuovo cpv. 2 all'art. 157 LOC. Per maggior chiarezza, da una parte si specifica meglio il contenuto del preventivo, indicando che esso deve contenere le previsioni di spesa derivanti da basi legali (legge e regolamenti superiori, regolamenti comunali, convenzioni intercomunali, statuto consortili, ecc.). Dall'altra, sempre al cpv. 2, si indica che il preventivo deve tener conto anche di impegni che il Municipio (oppure l'amministrazione comunale in delega secondo l'art. 9 cpv. 3 e 4 LOC) ha assunto durante un anno, ma il cui effetto si estende a più gestioni, oltrepassando quindi il limite di credito iscritto in quell'anno. È il caso di contratti di fornitura o manutenzione che – per economicità e motivi pratici – sono conclusi (nel rispetto di altre leggi) per un periodo di più anni.

Si propone quindi di meglio specificare le deleghe che il Municipio può estendere alla Direzione delle AMS completando l'art. 27 cap. 2 del Regolamento comunale. Questo, con l'obiettivo di rispondere alla necessità di maggiore indipendenza e dinamicità operativa spesso recepita dalla Direzione, confrontata anche con sollecitazioni differenti da quelle del resto dell'amministrazione comunale.

L'ammontare della possibile delega affidata alla Direzione delle AMS verrà definita nell'ordinanza municipale.

Si propone di adattare il termine per l'inoltro del reclamo a 15 giorni. Oggi lo stesso è di 10 giorni.

L'art. 27 cap. 2 del Regolamento comunale viene così modificato:

Attuale	Nuovo
<p>¹ Omissis ² Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti. Le competenze sono stabilite tramite ordinanza municipale. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di dieci giorni dall'intimazione.</p>	<p>¹ Omissis ² Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti, e alla Direzione delle AMS le competenze decisionali in materia di acquisto di energia. Le competenze sono stabilite tramite ordinanza municipale. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di quindici giorni dall'intimazione.</p>

Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler

risolvere:

- 1. Il Regolamento comunale è modificato come alle proposte contenute nel presente Messaggio municipale, in particolar gli artt. 27, 33, 56, 56a;**
- 2. Le modifiche entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezioni Enti Locali;**
- 3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti